

Possono optare per la liquidazione dell'IVA per cassa, i soggetti passivi d'imposta che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.

Il regime di IVA per cassa è opzionale e riguarda tutte le operazioni poste in essere dal soggetto interessato nei confronti dei clienti titolari di partita IVA; i soggetti passivi che sceglieranno di optare per questo regime (cedenti o prestatori) adottando questo regime renderanno esigibile l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei clienti (cessionari e committenti) soggetti passivi d'imposta all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. In pratica, l'IVA sulle operazioni imponibili attive è liquidata, diventa cioè debito da corrispondere all'Erario, al **momento dell'incasso del corrispettivo** della relativa fattura emessa.

In ogni caso, **trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'IVA deve essere versata all'erario** a meno che, prima del termine stesso, il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi).

Allo stesso modo, viene **sospesa anche la detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati dal soggetto stesso**, fino al momento in cui non procede al pagamento del corrispettivo delle relative fatture d'acquisto.

il regime IVA per cassa opera solo "internamente" al contribuente che decide di applicare il nuovo regime.

La nuova disciplina, infatti, consente al **cliente** destinatario della fattura emessa con il sistema dell'IVA di cassa, di **non attendere**, come accade con la normativa attuale, il **pagamento del corrispettivo per esercitare il suo diritto alla detrazione** (fatto salvo il caso in cui egli stesso non opti per l'applicazione alle sue operazioni attive e passive del sistema IVA di cassa).

Con la nuova disciplina del regime IVA di cassa, si consente di differire il versamento dell'IVA al momento dell'incasso da parte del cedente o del prestatore del servizio confermando però **l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cessionario o committente (cliente) sin dall'effettuazione dell'operazione** ed a prescindere quindi dall'effettivo pagamento, salvo ovviamente che anche il cliente abbia optato per il regime IVA di cassa.

Il decreto ministeriale dispone la possibilità di applicare il regime di liquidazione dell'IVA per cassa già **alle operazioni effettuate dal 1°dicembre 2012.**